

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1441-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1981

(Stampato n. 1441)

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1981 (V. Stampato n. 2745)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1981*

**Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976,
n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero
delle finanze**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Proroga della vigente convenzione)

È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle patruzioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Proroga della vigente convenzione)**Identico.*

Art. 2.

(Oneri finanziari)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'an-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Identico.